



## *Al Ministro della cultura*

### **Istituzione del repertorio delle opere dei creatori digitali, ai sensi dell'articolo 27, comma 2, della legge 27 dicembre 2023, n. 206, recante “Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy”**

**VISTA** la legge 27 dicembre 2023, n. 206 recante «*Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy*», in particolare l'articolo 27 che contiene la definizione di «creatori digitali» e prevede l'istituzione di un repertorio delle opere dei creatori digitali nel registro pubblico generale delle opere protette, di cui all'articolo 103 della legge 22 aprile 1941, n. 633;

**VISTO** il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante «*Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali*»;

**VISTO** il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «*Riforma dell'organizzazione del Governo*»;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*»;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 marzo 2024, n. 57, recante «*Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance*»;

**VISTA** la legge 22 aprile 1941 n. 633, recante «*Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio*» e, in particolare il Titolo III, Capo I, rubricato “*Registri di pubblicità e deposito delle opere*”;

**VISTO** il Regio decreto 18 maggio 1942, n. 1369 recante «*Approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 22 aprile 1941, n. 633, per la protezione del diritto di autore e di altri diritti connessi al suo esercizio*» e, in particolare, gli articoli 30 e successivi, che disciplinano i registri di pubblicità e il deposito degli esemplari delle opere;

**TENUTO CONTO** delle osservazioni formulate dai soggetti interessati (Associazione Fonografici Italiani, Federazione Industria Musicale Italiana, Associazione Italiana Editori, Italian Interactive Digital Entertainment Association) in ordine alle misure introdotte dalla legge 27 dicembre 2023, n. 206;

## **DECRETA**

### **Art. 1** **(Oggetto del decreto)**

1. Il presente decreto disciplina le modalità e le forme di deposito e registrazione delle opere dell'ingegno realizzate dai creatori digitali di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 27



## *Al Ministro della cultura*

dicembre 2023 n. 206, nel registro pubblico generale delle opere protette (di seguito “RPG”) previsto dagli articoli 103 e successivi della legge 22 aprile 1941, n. 633 (di seguito “L.d.A.”) e introduce norme di coordinamento con le disposizioni contenute nel Capo III del Regio Decreto 18 maggio 1942, n. 1369.

2. Ai fini di quanto previsto al comma 1, è istituito nel registro pubblico generale delle opere protette il “Repertorio delle opere dei creatori digitali”, individuato dall’acronimo R.C.D. che accoglie le opere originali ad alto contenuto digitale protette ai sensi dell’articolo 1 della L.d.A. sviluppate dai “creatori digitali” in quanto risultato del lavoro intellettuale e creativo degli autori.

### **Art. 2**

#### ***(Modalità di deposito e documentazione)***

1. La registrazione delle opere di cui all’articolo 1 si effettua, su richiesta dell’interessato, previo deposito di un esemplare dell’opera ai sensi degli articoli 31 e 32 del Regio Decreto 1369 del 1942. Il deposito è accompagnato dall’istanza di registrazione e dalla dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, da presentare, previo versamento dell’imposta di bollo, all’Ufficio incaricato della tenuta del RPG presso il Ministero della cultura, accedendo alla piattaforma dedicata.

2. L’istanza e la dichiarazione di cui al comma 1 devono riportare le informazioni richieste dall’articolo 34 del Regio Decreto 1369 del 1942 compatibili con la tipologia e la natura dell’opera digitale oggetto di deposito.

### **Art. 3**

#### ***(Registrazione delle opere e pubblicazione del Bollettino)***

1. All’esito delle verifiche concernenti la conformità delle indicazioni contenute nell’istanza e nella dichiarazione con quelle presenti sugli esemplari dell’opera cui esse si riferiscono, l’Ufficio inserisce nel RPG il contenuto della dichiarazione, indicando il giorno della sua presentazione il numero d’ordine assegnatole nel registro e l’appartenenza dell’opera al “repertorio delle opere dei creatori digitali”, certificando al richiedente l’avvenuta registrazione dell’opera.

2. Come previsto dall’articolo 103, comma 5, della L.d.A., la registrazione fa fede, sino a prova contraria, della esistenza dell’opera e del fatto della sua pubblicazione. Gli autori e i produttori indicati nel registro sono reputati, sino a prova contraria, autori o produttori delle opere che sono loro attribuite.

3. L’Ufficio incaricato della tenuta del RPG presso il Ministero della cultura provvede a dare notizia delle opere registrate ai sensi del presente decreto in una sezione dedicata del bollettino di cui all’articolo 42 del Regio Decreto 1369 del 1942.



*Al Ministro della cultura*

**Art. 4**

***(Disposizioni transitorie e finali)***

1. Nelle more dell'implementazione della piattaforma di cui all'articolo 2, comma 1, l'Ufficio incaricato della tenuta del RPG presso il Ministero della cultura acquisisce, ai fini del deposito e della registrazione, l'esemplare dell'opera registrata su qualunque supporto per il quale l'operazione di scrittura comporti una modifica permanente ed irreversibile delle caratteristiche del supporto stesso e dei file in esso contenuti, che rechi le medesime informazioni contenute nell'istanza e nella dichiarazione di cui all'articolo 2.
2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al Capo III del Regio Decreto 1369 del 1942.
3. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi oneri o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti Organi di controllo.

Roma, 3 ottobre 2024

IL MINISTRO